



Direzione Generale  
Ufficio Relazioni con il Pubblico/Ufficio Affari Legali  
Amministrazione Trasparente 2016  
Allegato n. 1

Università degli Studi del Sannio

Ai Direttori di Dipartimento

Uff. Segreteria e Protocollo  
Prot. Uscita del 10/11/2016 - 14:05  
Num. 0012938  
Classifica: I. Classe 7

Al Direttore Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo

LORO SEDI

  
OGGETTO: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, articolo 14

***“Obblighi di pubblicazione di documenti/dati/informazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” sul Sito Web Istituzionale Sezione “Amministrazione Trasparente”***

Si fa presente che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, emanato in attuazione dei principi e dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, modificato, di recente, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, allo scopo di favorire forme di controllo diffuse e generalizzate sulla attività delle Pubbliche Amministrazioni e sull'utilizzo delle loro risorse, prevede l'obbligo di pubblicare, in “formato di tipo aperto”, nella “home page” istituzionale, in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, una serie di documenti, informazioni e dati che riguardano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

In particolare, l'articolo 14 del predetto Decreto Legislativo, che individua specificatamente gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, prevede; tra l'altro, la pubblicazione dei dati e dei documenti di seguito riportati:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) *le dichiarazioni di cui all' articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.*

Le “pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito...”.

Le “pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato...”.

Decorsi “detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5...”.

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate:

- a trasmettere, con cortese sollecitudine, al *“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”* dell'Università degli Studi del Sannio:
  - a) **il curriculum vitae redatto in formato europeo;**
  - b) **il Modello di Dichiarazione, allegato alla presente nota, compilato in ogni suo campo o barrato nelle parti di non interesse, debitamente sottoscritto dal titolare dell'incarico e, ove consenzienti, dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado (lettera E) del modello di dichiarazione);**
  - c) **Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2015 del titolare dell'incarico e, ove consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado;**
- a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo il rilascio della documentazione di cui alla precedente lettera b) e a rilasciare, ogni anno e per la durata intera del mandato, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Si fa presente che, con le *“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici”*, definite di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia Digitale, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha precisato che, nelle **dichiarazioni dei redditi oggetto di pubblicazione *“obbligatoria”* ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dovranno essere *“OSCURATI”* i dati *“NON PERTINENTI O ECCEDENTI”* rispetto alle finalità della norma, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:**

- **lo stato civile, il codice fiscale e la sottoscrizione;**
- **i familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;**
- **le spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;**
- **le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;**
- **le erogazioni liberali in denaro in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;**
- **i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;**
- **le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381;**
- **le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;**
- **la scelta della destinazione dell'otto per mille;**
- **la scelta per la destinazione del cinque per mille.**

Si fa, altresì, presente, che:

- nel caso in cui il titolare dell'incarico dichiara il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti, fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare l'atto dal quale risulta il mancato consenso, che deve essere prodotto dal titolare dell'incarico;
- sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle;
- ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, numero 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, è necessario produrre anche l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF);
- i dati raccolti saranno pubblicati nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata *“Amministrazione Trasparente”*, per tutto il periodo del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati che riguardano la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (se consenzienti), nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500,00 ed un massimo di 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul Sito Internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato;

al riguardo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Delibera del 31 luglio 2013, n. 65, ha ribadito che i soggetti destinatari della predetta sanzione sono esclusivamente i titolari dell'incarico, mentre nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

Si fa presente, infine, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri di vigilanza del rispetto degli obblighi di pubblicazione, che comprendono, nei casi di mancata pubblicazione, poteri di ordine alle amministrazioni interessate affinché procedano alla immediata pubblicazione dei dati nei propri siti istituzionali, e poteri di comunicazione dell'inadempimento degli obblighi riscontrati alle Autorità Amministrative competenti ad irrogare sanzioni.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico/Ufficio Affari Legali resta a disposizione per ulteriori informazioni o attività di supporto nella persona della Dottoressa Maria Labruna, la quale può essere contattata al seguente numero telefonico: 0824/305081 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: [maria.labruna@unisannio.it](mailto:maria.labruna@unisannio.it).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza dell'Università degli Studi del Sannio  
Il Direttore Generale  
Dottore Ludovico Barone



